

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 – PARTE II – TITOLO VI – CAPO I DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO AI SENSI DELL’ART. 95 C.2 DEL D.LGS. 50/2016 ESPERITA IN NOME E PER CONTO DI FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L. - DI SEGUITO ANCHE “FSE” - PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE LINEE DELLA RETE FSE AI PRINCIPI DI SICUREZZA MEDIANTE IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI DISTANZIAMENTO TRENI (SDT) BASATO SU TECNOLOGIA ERTMS L2 STAND ALONE PER APPLICAZIONI SU LINEE CONVENZIONALI - CUP D37H21009800006 - CIG 9850581C96 (FSE-010).

COMUNICAZIONE N.3 DEL 5 LUGLIO 2023

In riferimento al Bando di gara pubblicato sul Supplemento GUUE S/107 in data 6 giugno 2023 e al Disciplinare di gara per l’affidamento della ***“Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi agli interventi di adeguamento delle linee della rete FSE ai principi di sicurezza mediante implementazione del sistema di distanziamento treni (SDT) basato su tecnologia ERTMS L2 stand alone per applicazioni su linee convenzionali. CUP D37H21009800006 - CIG 9850581C96 (FSE-010)***, pubblicato sul Portale Acquisti Italferr <http://www.acquisitionline.italferr.it> in data 7 giugno 2023, in relazione alle richieste di proroga ulteriormente pervenute, si conferma il termine per la presentazione delle offerte fissato alle **ore 13:00** del giorno **12 luglio 2023**.

Si forniscono inoltre i seguenti chiarimenti, a seguito dei quesiti pervenuti.

Quesito 1

“Convenzione - Argomento: Articolo 19 Proprietà Intellettuale - Per la parte di testo che recita: “tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall’Appaltatore nell’ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore informatica, rimangono di proprietà di FSE, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati” si chiede conferma che la documentazione ivi indicata debba essere intesa nel senso che dovranno essere consegnati esclusivamente gli elaborati relativi alla progettazione esecutiva, esecutiva di dettaglio ed as-built meglio identificati nei relativi elenchi elaborati, dovendosi, di conseguenza, ritenere esclusi dalla consegna gli elementi “attinenti il settore informatica” intesi quali il fw ed sw di base, i fw ed i sw sorgenti, gli schemi di progettazione delle schede, gli schemi di progettazione dei cablaggi degli armadi di contenimento e le distinte materiali, in quanto afferenti alla proprietà industriale ed intellettuale dell’appaltatore, non oggetto del presente bando di gara il quale, infatti, non prevede alcun corrispettivo per la cessione di siffatti diritti. In subordine, in caso di risposta negativa, si chiede di precisare puntualmente a quali elaborati o documenti codesta stazione appaltante si riferisce”.

Risposta

Vedere risposta al Quesito n.4.

Quesito 2

“Convenzione - Argomento: Articolo 19 Proprietà Intellettuale - Coerentemente all’oggetto del bando, ed al quesito che precede, si chiede a codesta stazione appaltante di modificare questo periodo “rimangono di proprietà di FSE, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati” come segue: “per queste parti, la proprietà intellettuale ed industriale è, rimane e rimarrà all’Appaltatore e non potrà essere utilizzata da FSE per realizzare opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati, mentre per tutto quanto attiene l’elenco degli elaborati facenti parte della progettazione esecutiva, esecutiva di dettaglio ed as-built rimangono di proprietà di FSE, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati”.

Risposta

Vedere risposta al Quesito n.4.

Quesito 3

“Convenzione - Argomento: Articolo 19 Proprietà Intellettuale - Con riferimento a tale parte dell’articolo: “L’Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di RFI, per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, tutti gli elaborati provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle prestazioni medesime. E fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti” si evidenzia che esso pone a carico dell’appaltatore un onere di custodia eccessivamente gravoso, non essendo remunerato, nonché ingiustificato, attesa la natura dell’appalto. Pertanto, si chiede che venga eliminato o in alternativa che la durata venga ridotta ad anni 1 (uno)”.

Risposta

Vedere risposta al Quesito n.4.

Quesito 4

“Convenzione - Argomento: Articolo 19 Proprietà Intellettuale - In alternativa a quanto prospettato nei precedenti quesiti 1, 2 e 3, si richiede di ripristinare il già noto articolo sulla proprietà intellettuale come già confermato da questa rispettabile stazione appaltante su altri schemi di contratto analoghi o da stazioni appaltate appartenenti al medesimo gruppo FS (RFI) che di seguito si riporta:

- 1. L’Appaltatore riconosce incondizionatamente a RFI ogni diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su tutta la Progettazione dell’Appaltatore e ai relativi disegni e documenti tecnici e sulle opere realizzate nell’esecuzione del presente Contratto, compresi a titolo meramente esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, il diritto di promuovere e creare opere derivate.*

- 2. La titolarità dei diritti di privativa industriale dell’Hardware e del Software degli apparati sviluppati dall’Appaltatore rimane all’Appaltatore stesso. L’Appaltatore mantiene, inoltre, la titolarità dei diritti di privativa industriale nei rapporti con terzi dei Tool di progettazione ACC. L’Appaltatore dichiara e garantisce che FSE, per effetto del presente Contratto, ha viceversa la piena proprietà dei Tool di progettazione ACC con la possibilità di utilizzo, limitatamente agli impianti oggetto del presente Contratto, senza condizioni di sorta, con numero di licenze illimitate e senza ulteriori oneri. I predetti strumenti devono essere i medesimi con i quali il personale RFI sta effettuando il processo di internalizzazione tecnologica. I tool dovranno, a seguito di “assessment” effettuati da un “Valutatore Indipendente di Sicurezza” (VIS) riconosciuto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2019 e s.m.i., essere certificati per la loro utilizzazione in un ambiente SIL 4 norme CENELEC di settore. Il corrispettivo per l’acquisto da parte del Committente dei suddetti diritti d’uso e di privativa industriale (Tool SW e progettazione impiantistica) è compreso e compensato nei Prezzi a Corpo del*

Contratto. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi e/o garanzie di cui sopra il Committente avrà diritto al risarcimento del danno subito.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 delle CGC, richiamate all'art. 3 della presente Convenzione, l'Appaltatore dichiara sin d'ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.

4. Pertanto l'Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevato il Committente da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Contratto o comunque da queste ultime derivanti”.

Risposta

Il testo dell'Articolo 19 dello Schema di Convenzione, allegato n.1 al Disciplinare di gara, è così modificato:

“1. L'Appaltatore riconosce incondizionatamente al Committente ogni diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su tutta la Progettazione dell'Appaltatore e ai relativi disegni e documenti tecnici e sulle opere realizzate nell'esecuzione del presente Contratto, compresi a titolo meramente esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, il diritto di promuovere e creare opere derivate.

2. La titolarità dei diritti di privativa industriale dell'Hardware e del Software degli apparati sviluppati dall'Appaltatore rimane all'Appaltatore stesso. L'Appaltatore mantiene, inoltre, la titolarità dei diritti di privativa industriale nei rapporti con terzi dei Tool di progettazione ACC. L'Appaltatore dichiara e garantisce che FSE, per effetto del presente Contratto, ha viceversa la piena proprietà dei Tool di progettazione ACC con la possibilità di utilizzo, limitatamente agli impianti oggetto del presente Contratto, senza condizioni di sorta, con numero di licenze illimitate e senza ulteriori oneri. I predetti strumenti devono essere i medesimi con i quali il personale RFI sta effettuando il processo di internalizzazione tecnologica. I tool dovranno, a seguito di “assessment” effettuati da un “Valutatore Indipendente di Sicurezza” (VIS) riconosciuto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2019 e s.m.i., essere certificati per la loro utilizzazione in un ambiente SIL 4 norme CENELEC di settore. Il corrispettivo per l'acquisto da parte del Committente dei suddetti diritti d'uso e di privativa industriale (Tool SW e progettazione impiantistica) è compreso e compensato nei Prezzi a Corpo del Contratto. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi e/o garanzie di cui sopra il Committente avrà diritto al risarcimento del danno subito.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 delle CGC, richiamate all'art. 3 della presente Convenzione, l'Appaltatore dichiara sin d'ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.

4. Pertanto l'Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevato il Committente da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Contratto o comunque da queste ultime derivanti”.

Quesito 5

“Convenzione - Argomento: Articolo 19 Proprietà Intellettuale - Per la parte di testo che recita: “è fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità che non siano connesse all'esecuzione del presente Accordo. Qualora l'Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo verrà riconosciuto il solo diritto di essere “autore”, mentre la proprietà e il diritto allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti a FSE. FSE si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e l'acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini istituzionali, sia per l'eventuale commercializzazione del prodotto originale realizzato e dei bene acquisito senza che ciò determini a favore dell'Appaltatore compensi ed indennità di sorta.” Considerato che tutte le summenzionate informazioni afferiscono alla proprietà industriale ed intellettuale dell'appaltatore (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Progettazione dell'Appaltatore e ai relativi disegni e documenti tecnici “ o “componenti software” quali il fw ed sw di base del prodotto, i fw ed i sw sorgenti dei prodotti, gli schemi di progettazione delle schede dei prodotti, gli schemi di progettazione dei cablaggi degli armadi di contegno, le distinte materiali) e che le stesse non potranno essere cedute al committente in quanto non fanno parte dell'oggetto dell'appalto, non essendo nemmeno previsto alcun corrispettivo per tali diritti, si chiede a codesta stazione appaltante di modificare tale articolo precisando che, per le parti su elencate “la proprietà intellettuale ed industriale è, rimane e rimarrà all'Appaltatore, mentre per tutto quanto attiene l'elenco degli elaborati facenti parte della progettazione esecutiva, esecutiva di dettaglio ed as-built essi divengono di proprietà di RFI, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali essi sono stati elaborati. Pertanto, qualora l'Appaltatore producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili gli stessi rimarranno di sua esclusiva proprietà e nulla sarà dovuto al Committente”.

In alternativa a tutto quanto sopra, si richiede di ripristinare il già noto articolo sulla proprietà intellettuale come già confermato da questa spettabile stazione appaltante su altri schemi di contratto analoghi o da stazioni appaltanti appartenenti al medesimo gruppo FS (RFI) che di seguito si riporta:

- 1. L'Appaltatore riconosce incondizionatamente a RFI ogni diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su tutta la Progettazione dell'Appaltatore e ai relativi disegni e documenti tecnici e sulle opere realizzate nell'esecuzione del presente Contratto, compresi a titolo meramente esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di diffusione, di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, il diritto di promuovere e creare opere derivate.*

- 2. La titolarità dei diritti di privativa industriale dell'Hardware e del Software degli apparati sviluppati dall'Appaltatore rimane all'Appaltatore stesso. L'Appaltatore mantiene, inoltre, la titolarità dei diritti di privativa industriale nei rapporti con terzi dei Tool di progettazione ACC. L'Appaltatore dichiara e garantisce che FSE, per effetto del presente Contratto, ha viceversa la piena proprietà dei Tool di progettazione ACC con la possibilità di utilizzo, limitatamente agli impianti oggetto del presente Contratto, senza condizioni di sorta, con numero di licenze illimitate e senza ulteriori oneri. I predetti strumenti devono essere i medesimi con i quali il personale RFI sta effettuando il processo di internalizzazione tecnologica. I tool dovranno, a seguito di “assessment” effettuati da un “Valutatore Indipendente di Sicurezza” (VIS) riconosciuto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2019 e s.m.i., essere certificati per la loro utilizzazione in un ambiente SIL 4 norme CENELEC di settore. Il corrispettivo per l'acquisto da parte del Committente dei suddetti diritti d'uso e di privativa industriale (Tool SW e progettazione impiantistica) è compreso e compensato nei Prezzi a Corpo del*

Contratto. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi e/o garanzie di cui sopra il Committente avrà diritto al risarcimento del danno subito.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 delle CGC, richiamate all'art. 3 della presente Convenzione, l'Appaltatore dichiara sin d'ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui nè diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore presta analoga garanzia, anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.

4. Pertanto l'Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenne e manlevato il Committente da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Contratto o comunque da queste ultime derivanti”.

Risposta

Vedere risposta al Quesito n.4.

Quesito 6

“Relazione IS codice IABQ00D67ROIS0000001B - Interfacciamento CTC Jonica - Relativamente all'interfacciamento con il cosiddetto “CTC Jonica”, si chiede di specificare con dettaglio la tipologia dell'interfacciamento”.

Risposta

E' previsto l'interfacciamento tra SCCM e CTC, a livello di Posto Centrale, per l'effettuazione dello scambio numero treno e dei consensi. Lo scambio di informazioni dovrà avvenire tramite il firewall della rete SCCM (vedi paragrafo 8.6 della Relazione Tecnica SCCM – codice IABQ00D67ROCC00000001B), secondo le modalità descritte nei seguenti documenti:

- RFI DTCSTSSS SR IS 14 034 B [(Rif. 3) della Relazione Tecnica SCCM - IABQ00D67ROCC00000001B];
- RFI TC PSCC SR NS 00 017 B: “Specifica per l'interfacciamento con sistemi limitrofi per lo scambio del numero treno sulla stazione di confine”, richiamato al punto 3.1-5 del precedente documento.

Quesito 7

“Relazione IS codice IABQ00D67ROIS0000001B - Interfacciamento PAI-PL - In merito ai sistemi PAI-PL esistenti, si chiede di confermare che l'interfacciamento per lo scambio del Consenso e dell'Allarme verso la garitta PAI-PL è da intendersi di tipo parallelo (con relè)”.

Risposta

Si conferma.

Quesito 8

“Relazione IS codice IABQ00D67ROIS0000001B - Interfacciamento RTB - In merito all'interfacciamento con sistema RTB, la cui fornitura non è in carico al presente appalto, con particolare riferimento “all'estensione con apparato TDS con 18 I/O interfacciabili presso il FT afferente”, si chiede di confermare che l'interfacciamento per lo scambio dati “Fuori Servizio RTB” e “Allarme RTB” è da intendersi di tipo parallelo (con relè)”.

Risposta

Si rimanda a quanto indicato alla Sezione 7.4.2 pag. 32 del documento Relazione IS codice IABQ00D67ROIS0000001B.

Quesito 9

“Attestazione SOA - “Nel disciplinare di gara, paragrafo 1.8 - Categorie a qualificazione obbligatoria – si attesta che “in considerazione del loro rilievo economico e tecnico, le categorie scorporabili devono essere necessariamente eseguite, nel corso dei lavori, da imprese dotate della relativa qualificazione. Di conseguenza, qualora il Concorrente sia privo della relativa qualificazione (richiesta per l’esecuzione dei lavori ma non anche per la partecipazione alla gara), le suddette categorie dovranno essere obbligatoriamente subappaltate a imprese qualificate (v. infra, punti 4.1, 7.2.j. e 8)” al successivo paragrafo 4.1 COSTRUTTORI, primo periodo, si attesta che “I concorrenti possono qualificarsi nella sola categoria prevalente per l’importo totale dell’appalto; in tal caso sono tenuti a subappaltare a terzi qualificati le lavorazioni diverse dalla prevalente delle quali non possiedono la qualificazione [...] Al successivo paragrafo 4.1.a.1. COSTRUTTORI SINGOLI si attesta che “È necessario il possesso di Attestazione di Qualificazione per le categorie e le classifiche di seguito riportate: - categoria prevalente: Attestazione SOA per classifica pari o superiore all’importo dei lavori rientranti nella categoria medesima, aumentato del valore dei lavori rientranti nelle categorie scorporabili, per le quali l’impresa non dichiara di volersi qualificare [...] Considerato che l’importo a base gara dei lavori della categoria prevalente OS 9, è pari ad euro 63.714.095,79, per la cui qualificazione - anche senza l’aumento dei lavori rientranti nelle categorie scorporabili - deve essere necessariamente posseduta la classifica illimitata, si chiede conferma che il riferimento all’aumento del valore dei lavori rientranti nelle categorie scorporabili di cui al paragrafo 4.1.a.1. e sopra riportato, costituisca un refuso, e pertanto di confermare la seguente interpretazione: a) il concorrente in possesso di qualificazione SOA OS 9 classifica illimitata, e non in possesso di qualificazione nelle altre categorie scorporabili di gara diverse dalla OS 9, è qualificato a partecipare singolarmente alla gara purché dichiari il subappalto necessario per dette ultime categorie scorporabili diverse dalla OS9”.

Risposta

Si conferma quanto previsto dal Disciplinare di gara: l’eventuale *scorporo* di una o più categorie scorporabili (possibile soltanto laddove il concorrente, singolo o associato, possieda - nella sua interezza - la relativa qualificazione, costituita non solo dalla SOA, ma anche dalla *Cifra d’affari in lavori* e dagli eventuali *Ulteriori requisiti tecnici* prescritti dal Disciplinare) determina una corrispondente riduzione dell’importo per il quale il concorrente medesimo deve qualificarsi in relazione alla categoria prevalente (mediante la relativa SOA e la relativa *Cifra d’affari*).

Ove lo *scorporo* avvenga in favore di una altra impresa (*RTI verticale*), si riduce corrispondentemente il valore della *cifra d’affari* richiesto al concorrente (mandatario del Raggruppamento); in caso invece di *scorporo* operato dal concorrente in favore di se stesso, ossia in caso di *Impresa Singola* che si qualifichi (oltre che nella prevalente) anche in una o più categorie *scorporabili*, lo *scorporo* non incide sul valore della *cifra d’affari* richiesto all’impresa medesima, corrispondente comunque a 2 (due) volte l’importo complessivo dei lavori (importo dell’appalto al netto della progettazione); in entrambi i casi di *scorporo* sopra descritti (*scorporo* nell’ambito di un’*ATI verticale* e *scorporo* da parte dell’*Impresa Singola* che possieda la qualificazione, oltre che nella prevalente, anche in categorie diverse dalla prevalente), è in ogni caso richiesta – in relazione alla categoria prevalente OS9 - la *classifica illimitata*, in quanto il valore di tale categoria, con o senza *scorporo* delle altre categorie, è comunque superiore alla soglia di importo oltre la quale la normativa sulla qualificazione richiede la *classifica illimitata*.

Chiarito ciò, si conferma che l’*Impresa Singola*, in possesso di SOA OS9 per *classifica illimitata*, può partecipare senza qualificarsi nelle altre categorie, dichiarando di voler subappaltare tali categorie

a terzi dotati della relativa qualificazione; ma ad una condizione: che possieda una *cifra d'affari* pari a 2 (due) volte l'importo complessivo dei lavori; infatti, come sopra ricordato, l'importo, al quale è rapportata la *cifra d'affari* richiesta al concorrente, è ridotto soltanto laddove lo *scorporo* avvenga nell'ambito di un *RTI verticale*; giammai in caso di *scorporo* da parte dell'*Impresa Singola* (in quanto in tal caso il requisito della *cifra d'affari*, complessivamente richiesto per partecipare alla gara, deve essere posseduto nella sua interezza dalla *Impresa Singola*).

Quesito 10

“Categoria prevalente e categorie scorporabili - “Nel Disciplinare di Gara al paragrafo 4.1 COSTRUTTORI – secondo periodo - si attesta che [...] Ove si qualificano, oltre che per la categoria prevalente, in una o più categorie scorporabili, l'importo di queste ultime viene sottratto all'importo complessivo dell'appalto rispetto al quale si qualificano nella categoria prevalente. (v. infra, punti 7.2.j. e 8). Si chiede di chiarire il senso di tale paragrafo alla luce della premessa di cui al paragrafo 1.8, che recita: “[...] le categorie scorporabili devono essere necessariamente eseguite, nel corso dei lavori, da imprese dotate della relativa qualificazione”, non comprendendo i motivi per cui, nell'ipotesi di COSTRUTTORI che, oltre a qualificarsi nella categoria prevalente, dichiarino altresì di volersi qualificare in una o più categorie scorporabili, si debba procedere a tale sottrazione, né comprendendo la finalità della stessa. In pratica, con riferimento a un concorrente che è in possesso di tutte le seguenti condizioni: (i) qualificazione nella categoria OS 9 classifica illimitata, (ii) qualificazione in alcune categorie scorporabili per l'intera classifica richiesta; (iii) qualificazione in altre categorie scorporabili ma per una classifica parziale; (iv) non in possesso di qualificazione nelle rimanenti categorie scorporabili si chiede conferma della seguente interpretazione: A] Il concorrente può qualificarsi e partecipare singolarmente alla Gara purché dichiari il seguente subappalto (subappalto necessario): a) Dichiarare di subappaltare le lavorazioni scorporabili, diverse dall'OS9, per le quali non è in possesso della categoria SOA; b) Dichiarare di subappaltare le lavorazioni per le quali è in possesso solo parzialmente della categoria SOA per la parte di classifica non posseduta. B] il concorrente può altresì dichiarare il subappalto anche per le lavorazioni per le quali è in possesso delle categorie SOA ai soli fini di poter beneficiare, in fase esecutiva, del subappalto (subappalto non necessario)”.

Risposta

Si conferma quanto previsto dal Disciplinare di gara: l'impresa che non si qualifichi in una o più delle categorie *scorporabili/subappaltabili* è tenuta a dichiarare di volerle subappaltare a terzi dotati della relativa qualificazione (subappalto necessario); può invece a propria discrezione dichiarare di subappaltare categorie nelle quali risulti essa stessa qualificata (subappalto facoltativo). Si ribadisce con l'occasione che non è ammissibile lo *“scorporo parziale”* di una categoria scorporabile: il concorrente (da solo o in sub-raggruppamento orizzontale con altre imprese) deve essere dotato della totalità dei requisiti richiesti per la categoria che intende scorporare; altrimenti, deve dichiarare di volerla subappaltare (senza necessità di ulteriori precisazioni).

Quesito 11

“RTB - In merito alla gestione dei sistemi RTB, si chiede di confermare che l'interfaccia ACC-M – RTB debba essere adeguata alla gestione in contesto applicativo EO, atta a: - Generare il V.424 ACC-M → SDT; - Far gestire a SDT l'allarme e la chiusura segnali secondo i requisiti del Volume 2”.

Risposta

Si conferma.

Con successiva comunicazione saranno forniti chiarimenti in relazione agli ulteriori quesiti pervenuti.



Direzione Acquisti
Il Direttore
Ing. Fabrizio Ranucci